



Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco



fornitura di un Sistema basato sulla tecnologia MP-SPR
(Multi Parametric Surface Plasmon Resonance).



**progetto 101040383 - NoOne-ERC-2021-STG - action: HORIZON ERC
Grants -CUP H97G21000020006**

Art. 1 Oggetto dell'Appalto

Il presente Capitolato disciplina il contratto per la fornitura ed installazione per il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco di un Sistema basato sulla tecnologia MP-SPR (Multi Parametric Surface Plasmon Resonance) nell'ambito della realizzazione del progetto 101040383 - NoOne-ERC-2021-STG - action: HORIZON ERC Grants finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon Europe e del quale Uniba è capofila.

L'affidamento avverrà mediante una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 50, comma 1, lett. e del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, per l'importo massimo stimato di € 170.000,00= iva non imponibile ai sensi dell'art. 72 DPR 633/72. Si precisa che non si accetteranno offerte superiori all'importo massimo stimato.

Art. 2 Luogo di installazione della strumentazione

La strumentazione dovrà essere installata presso la sede del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro, nel LAB NoOne-ERC-2021-STG situato al piano terra.

Art. 3 Caratteristiche tecniche

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Sono di seguito elencati la configurazione e i requisiti richiesti. Eventuali scostamenti saranno valutati in termini di prestazioni e rispondenza alle esigenze connesse alla fornitura.

Le caratteristiche di seguito riportate sono state formulate a seguito di un'accurata e attenta analisi dei fabbisogni tecnico-scientifici nell'ambito del progetto 101040383 - NoOne-ERC-2021-STG - action: HORIZON ERC Grants.

Il sistema di cui questo istituto intende dotarsi è basato sulla tecnologia MP-SPR (Multi Parametric Surface Plasmon Resonance), che grazie alle sue caratteristiche uniche permette di misurare sia le interazioni molecolari di un'ampia gamma di molecole che le proprietà ottiche degli strati.

Lo strumento MP-SPR in questione deve avere le seguenti caratteristiche:

- Sistema basato sulla tecnologia Multi Parametric Surface Plasmon Resonance (MP-SPR), con un arrangiamento goniometrico a scansione angolare automatizzata.

Range di misura angolare: 40-78°, risoluzione 0,001°.

Grazie a questo particolare arrangiamento goniometrico ed alla scansione automatizzata in un ampio range angolare, lo strumento è in grado di fornire dati unici nello studio dello spessore dei layer (oltre a 800 nm), come ad esempio polimeri, membrane, liposomi e cellule viventi.

- Lo strumento deve consentire la misurazione dell'intera curva MP-SPR, permettendo così la misura sia dello spessore che dell'indice di rifrazione.
- Sistema dotato di autocampionatore fino a sei diverse posizioni.
- Sistema dotato di Degasser integrato e controllo preciso del flusso grazie ad apposita syringe pump.
- Due separati canali di fluidica, gestiti da software in grado di selezionare iniezione in parallelo o in serie.

Flow rate da 1 µl/min fino a 1000 µl/min.

- Entrambi i canali devono essere equipaggiati con tre laser a differenti lunghezze, configurati come segue:
 - Channel 1: 670 nm, 785 nm e 980 nm
 - Channel 2: 670 nm, 785 nm e 980 nm

La misurazione di tre diverse lunghezze d'onda in simultanea consente la caratterizzazione sia delle proprietà ottiche dei layer che delle interazioni molecolari, in un ampio range di applicazioni (piccole molecole fino a <100Da, acidi nucleici, proteine, lipidi, nanoparticelle, cellule vive).

- Range di misurazione:
 - Capacità di misurazione di spessore dei layer in un ampio range (da Ångströms fino a pochi micrometri)
 - Cinetiche: $k_a = 10^3 - 10^8$ 1/(M*s), $k_d = 10^{-7} - 0.1$ 1/s, $K_D = 10^{-3} - 10^{-12}$ M
- Alta sensibilità, in particolare possibilità di rilevare molecole <2 Da in aria, <100 Da in soluzione.
- Range dell'indice di rifrazione: 1,00 - 1,40, estendibile con l'utilizzo di laser ad ulteriori lunghezze d'onda.

MP-SPR è in grado di determinare l'indice di rifrazione complesso di liquidi, gas e strati solidi.

- Possibilità di effettuare misurazioni sia in ambiente liquido che in aria, utilizzando lo stesso set-up.
- Software specifico per analisi e modellazione per lo studio dello spessore e dell'indice di rifrazione; permette la determinazione delle proprietà di layer singoli e multipli, inclusi metalli, polimeri e layer organici.
- Lo strumento deve essere dotato di tecnologia PureKinetics™, che permette la compensazione in linea dell'effetto bulk, non avendo quindi bisogno di misurazioni in un canale di riferimento.

In questo modo è possibile effettuare misurazioni in campioni non purificati, come ad esempio terreni di coltura, 100% siero, plasma.

- Il sistema deve essere dotato di un prisma rivestito da un apposito elastomero, caratteristica che permette una facile e rapida sostituzione del sensore, evitando possibili contaminazioni del campione.
- **Strumentazione equipaggiata con sistema di fluidica facilmente intercambiabile, combinabile con opportuni moduli per misurazioni in Elettrochimica (EC) e in Fluorescenza.**
- Il sistema deve essere configurabile con apposito fascio di fibre, in modo da poter interfacciare MP-SPR con uno Spettrofotometro a Fluorescenza.

LA FORNITURA DEVE COMPRENDERE:

- Unità MP-SPR con due canali di fluidica ed autocampionatore a 6 posizioni.
- Tre laser a differenti lunghezze d'onda per ogni canale, configurati come segue:
 - Channel 1: 670 nm, 785 nm e 980 nm
 - Channel 2: 670 nm, 785 nm e 980 nm
- Software per controllo dello strumento.
- Software per raccolta dati.
- Software specifico per analisi e modellazione per lo studio dello spessore e dell'indice di rifrazione.
- Flow cell per applicazioni standard, materiale PDMS, diametro interno 0,254, 2 canali di flusso, ciascuno di 1 µL.
- Flow cell consigliata per applicazioni in ambito material science, in PEEK e Kalrez, diametro interno 0,380, 2 canali di flusso, ciascuno di 1 µL.
- Kit di installazione che include versione elettronica dei manuali, 1 scatola (5 sensori) rivestiti di Au, 1 scatola (5 sensori) Blank Glass, 2 holders per sensori, pinzette, cavi, etc.
- Fascio di fibre ottiche per interfacciare strumento MP-SPR con Spettrofotometro a Fluorescenza.
- Start-Up e Training (2 giorni)
- PC+Monitor
- 12 mesi di garanzia
- Ulteriore prisma con rivestimento elastomerico

- Ulteriori 3 scatole di sensori Au (10 pz ciascuna)

Art. 4 Tempi di esecuzione della fornitura

Il tempo utile per la fornitura non dovrà essere superiore a 10 settimane lavorative e consecutive dalla sottoscrizione del contratto comprensivi di lavori, fornitura e dei collaudi dell'impresa appaltatrice. Restano esclusi i tempi di collaudo in contraddittorio, finalizzati alle accettazioni.

Art. 5 Garanzia e manutenzione - Parti di ricambio

L'apparecchiatura oggetto della presente fornitura dovrà essere coperta da garanzia e assistenza tecnica e dovrà essere garantita la disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 24 mesi.

La garanzia dovrà coprire la sostituzione e/o la riparazione a titolo gratuito, senza nulla escluso, di tutte le parti di ricambio e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura fornita.

Dovrà essere garantito altresì:

a. Servizio di manutenzione preventiva: consentirà di mantenere il sistema ai massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi:

- manutenzione generale,
- controlli di qualità servizio che consiste in una serie di operazioni atte a garantire il mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni della strumentazione. In caso di scostamento delle prestazioni rispetto ai parametri previsti, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire a suo carico le azioni necessarie al ripristino delle stesse,
- sostituzione parti difettose,
- aggiornamento del software in caso di nuove release.

Gli interventi di manutenzione preventiva saranno effettuati con cadenza almeno semestrale.

b. Servizio di manutenzione straordinaria consentirà di porre rimedio ad occasionali problemi tecnici

- L'intervento sarà effettuato su chiamata;
- il numero di interventi sarà illimitato.

Resta inteso che, per tale periodo, il servizio di manutenzione straordinaria dovrà essere organizzato in modo da poter intervenire tempestivamente entro le 8 ore lavorative dalla chiamata su sei giorni settimanali. La riparazione parziale dovrà concludersi entro le successive 48 ore dall'inizio dell'intervento. Si intende riparazione parziale, riparazione non risolutrice del problema ma tale da permettere di riprendere la normale attività di laboratorio.

Alla fine di ogni manutenzione, il tecnico della impresa appaltatrice dovrà compilare il foglio di lavoro della manutenzione effettuata.

L'impresa appaltatrice dovrà garantire un periodo massimo di fermo macchina/annuo complessivo non superiore a 15 giorni lavorativi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchiatura. Viene considerato un giorno di fermo macchina un intervallo di fermo pari a 8 ore lavorative a partire dalla chiamata, valutate tra le 8:30 e le 17:00 dei giorni lavorativi.

L'impresa appaltatrice dovrà inoltre fornire la descrizione e la organizzazione del Servizio di assistenza tecnica. L'impresa appaltatrice dovrà dichiarare:

- il tempo medio di intervento ed il tempo massimo di risoluzione del guasto rispettivamente inferiori a 8 ore lavorative e a 48 ore solari.

Art. 6 Oneri e obblighi generali e speciali a carico dell'impresa appaltatrice

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli del presente capitolato, gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo e agli articoli seguenti.

In particolare:

- eventuali modifiche e/o integrazioni imposte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di strutture e impianti alle normative vigenti;
- il rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti, così come prescritto dal DM 37/08;
- il rilascio di una dichiarazione di conformità alle norme vigenti relative a tutti i beni installati.

Art. 7 Disposizioni in materia di sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., trattandosi di fornitura di bene con posa in opera, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

In tal senso l'impresa aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure di prevenzione e protezione individuate e contenute nel DUVRI che, in linea di principio, si riferiscono alla valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture del Dipartimento.

Art. 8 Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione nomina un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Art. 9 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Art. 10 Verifica di conformità

La verifica di conformità potrà essere effettuata in concomitanza all'installazione e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'installazione e messa in funzione, in data da concordarsi con il personale dell'Università, alla presenza congiunta di un rappresentante del Fornitore e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'Università.

La verifica del corretto funzionamento della strumentazione e degli accessori, da effettuarsi presso il luogo di consegna e installazione dello strumento, dovrà essere effettuata mediante idonee prove di funzionalità dedicate (prove di verifica di conformità).

Per le verifiche di funzionalità il Fornitore dovrà indicare un tecnico specializzato e con adeguate

competenze. Durante la fase di verifica di conformità, dovranno essere dimostrate, verificate e documentate le caratteristiche tecniche dello strumento dichiarate nell'offerta tecnica, nonché il corretto funzionamento dello stesso e di tutte le sue componenti tramite l'esecuzione di misurazioni di prova.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove.

Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove (strumenti di misura, manodopera, consumabili, ecc.) dovrà avvenire a cura, spese e sotto la responsabilità dell'impresa appaltatrice.

Art. 11 Penalità e premi di accelerazione (Articolo 126 Dlgs 36/2023)

1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Art. 12 Risoluzione del contratto - Articolo 122 del Dlgs 36/2023

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14.

All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 13 Recesso - Articolo 123 del Dlgs 36/2023

Recesso.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 14 Pagamento delle fatture

Il pagamento del corrispettivo, relativo all'acquisizione della fornitura di cui al presente Capitolato avverrà dopo la verifica di esecuzione del contratto.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI, al codice univoco che verrà comunicato successivamente.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità contributiva della Ditta, mediante acquisizione del DURC.

In osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 15 Garanzia definitiva

L'impresa appaltatrice, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una garanzia ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023 e allegato II.13, il cui importo verrà calcolato e comunicato nella comunicazione di aggiudicazione.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023 e allegato II.13.

Art. 16 Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti il contratto cedono a totale carico dell'impresa appaltatrice.

Art. 17 Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Art. 18 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con D.R. n. 2908 del 09.09.2021 reperibile sul sito istituzionale: <https://www.uniba.it/ateneo/garante-comportamenti/codici-di-comportamento/codice-comportamento-uniba-dr2908-2021/view>, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013,

n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa

affidataria dell'appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice".

Art. 19 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 20 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati raccolti dall'Università degli studi di Bari, titolare del trattamento, saranno trattati esclusivamente nell'ambito della procedura di gara regolata dal presente Capitolato.

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all'indirizzo email:

rpdp@uniba.it. Il testo completo dell'informativa è disponibile all'indirizzo:

<https://www.uniba.it/it/ateneo/privacy/informative/terzi/view>.

L'operatore economico è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, ove risulti aggiudicatario, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto del 2018 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii. eventualmente applicabili.

Firma (elettronica)
Il Direttore
Prof. Francesco Leonetti